

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
 concernente l'approvazione del progetto e il sussidiamento
 delle opere di migliorioria alpestre sul prealpe di Gariva-Larecc,
 di proprietà del Patriziato di Marolta

(del 12 gennaio 1962)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Nel novembre 1959 l'Amministrazione patriziale di Marolta comunicò all'Ufficio cantonale delle bonifiche che l'Assemblea patriziale aveva deciso la costruzione di un caseificio sul prealpe di Gariva-Larecc, la creazione di una « boggia » per lo sfruttamento razionale dei monti di Piancorda e Gariva e chiese il sussidiamento del progettato fabbricato.

Il monte Gariva, a 1650 m. s/m, è situato sul limite della proprietà privata e confina con il terreno patriziale di Marolta. Sul monte salgono una dozzina di famiglie patrizie con il proprio bestiame (circa 50 vacche, 55 manzette, 40 capre) da principio giugno al 10 luglio — epoca in cui il bestiame sale all'alpe Ridegra, di proprietà dello stesso Patriziato — e vi ritornano poi in principio del mese di settembre.

Trattasi quindi di un prealpe che assolve una funzione agricola importante nella vita del Comune e l'iniziativa è stata accolta dai competenti uffici cantonali e federali, tanto più che il Patriziato ha deciso lo sfruttamento in comune con il sistema della « boggia », il che permetterà risparmio di personale ed una conduzione più razionale.

Il progetto è stato allestito in base alle più recenti direttive in materia e, oltre alla costruzione di un caseificio, contempla le seguenti opere :

- formazione di un piazzale selciato di mq. 400, cintato, con pendenza verso la prevista fossa colaticcio e letamaia ;
- costruzione di un piccolo acquedotto della lunghezza di ml. 250 per i bisogni del caseificio. (Per il bestiame esiste già un acquedotto, costruito nel 1956, che non può servire per il nuovo fabbricato in quanto la sorgente è troppo bassa ;
- costruzione di circa 350 ml. di sentieri di pascolazione ;
- formazione di una cinta di protezione in una zona franosa e molto pericolosa per il pascolo del bestiame.

L'opera principale è il caseificio, previsto in muratura di pietrame e malta con copertura in lamiera zincata e divisioni interne in mattoni. Nel caseificio sono ricavati i locali indispensabili e cioè : il caseificio vero e proprio con separato refettorio e dormitorio, la cantina del latte, due cantine del formaggio, un vano per WC e un piccolo portico per riparo dell'entrata.

Il preventivo del progettista, steso nel marzo dello scorso anno, sommava a Fr. 68.000,—. E' stato aggiornato dall'Ufficio cantonale delle bonifiche in Fr. 72.000,— il giugno scorso ed ora, calcolando gli aumenti ufficiali già noti per il 1962, in Fr. 76.000,—.

Su quest'ultima cifra, proponiamo la concessione di un sussidio cantonale del 30 %, pari ad un massimo di Fr. 22.800,—.

Vi invitiamo pertanto a voler dare la vostra approvazione all'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Stefani

Il Consigliere Segretario di Stato :
Zorzi

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione del progetto e del preventivo
e il sussidiamento delle opere di miglioria alpestre
sul prealpe di Gariva-Larecc di proprietà del Patriziato di Marolta

(del.....)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 12 gennaio 1962 n. 1028 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto e preventivo per le migliorie sul prealpe di Gariva-Larecc di proprietà del Patriziato di Marolta sono approvati.

Art. 2. — Al Patriziato di Marolta è accordato un sussidio cantonale del 30 % di Fr. 76.000,—, ossia al massimo Fr. 22.800,—, per l'esecuzione delle opere accennate.

Tale sussidio potrà essere versato a rate successive.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione e sorveglianza del Dipartimento dell'economia pubblica (Ufficio cantonale delle bonifiche fondiarie e del catasto). Il capitolato di appalto e i moduli di offerta dovranno essere sottoposti, per approvazione e ratifica, al Dipartimento dell'economia pubblica.

Art. 4. — Il Patriziato di Marolta è tenuto :

- a) a mantenere in buono stato e continuamente le opere costruite e sistemate ;
- b) ad assicurare contro gli incendi e le catastrofi naturali, per l'importo che sarà stabilito dagli organi del Dipartimento dell'economia pubblica, tutte le opere sussidiate ; in caso di incendio o di distruzione gli edifici dovranno essere ricostruiti ;
- c) in caso di vendita con profitto o di destinazione ad altro uso degli edifici prima che siano trascorsi venti anni dal versamento dei sussidi cantonali e federali, questi dovranno essere rimborsati integralmente.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi statuiti nel presente articolo, sarà iscritta sui beni immobili una ipoteca legale a favore dello Stato del Cantone Ticino, per l'importo dei sussidi versati, la quale potrà avere una precedenza massima non superiore all'importo del 50 % del preventivo sussidiato aumentato del valore di stima.

Art. 5. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

